

La presente determinazione dirigenziale n. 010/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 17 GEN. 2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemiladiciannove il giorno dicinette del mese di Gennaio, il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 010/2019 DEL 17 GEN. 2019

OGGETTO: Imposta municipale Unica (IMU) – Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Regolarizzazione f/24 .

Attestazione del Responsabile del procedimento, Dott. Domenico DE ASTIS, degli atti propedeutici alla presente proposta di determinazione 

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che integralmente si riporta:

“la legge 27.12.2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) ed ha introdotto modifiche alla disciplina dell'I.M.U. e più precisamente il comma 707 dell'art. 1 della stessa legge ha previsto l'esenzione – tra le altre - per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;


con numerose circolari la Federazione di riferimento delle Aziende Casa (FEDERCASA) ha più volte chiarito e fornito indicazioni in merito all'esenzione I.M.U. degli alloggi gestiti dagli ex I.A.C.P. comunque denominati in quanto rientranti pienamente nella definizione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008 “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.”;

Si è proceduto al versamento dell'imposta relativamente alle unità immobiliari di proprietà dell'Ente che non rientravano nella definizione di cui innanzi, a mezzo delegazione f/24; l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce, in via generale, che l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

l'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011 prevede, che entro il 16 giugno di ogni anno si deve procedere al versamento della prima rata (acconto) del tributo di che trattasi e che entro il 16 dicembre occorre procedere al pagamento del saldo di imposta;

il comma 380, dell'articolo 1 della legge n. 228/2013 recita: “..... f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

Matera, li 17/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Domenico DE ASTIS 

QUANTIFICATA sulla base delle norme sopra richiamate in complessivi € 64.015,67 l'I.M.U. versata nel corso del corrente anno;

ACCERTATO che il suddetto onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza al capitolo 10701.009 “I.M.U. e altri tributi locali” che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che integralmente si riporta:

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare, in conto competenza del Bilancio di previsione 2018, sul capitolo delle uscite 10701.009 “I.M.U. e altri tributi locali” la somma complessiva di € 64.015,67;
3. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;

Il Dirigente
(dott. Francesco D'Onofrio) 